

PROTOCOLLO ANTIBULLISMO

1 Scopo del presente documento e riferimenti normativi

Il presente documento descrive le modalità attuate dall'Istituto per la prevenzione ed il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, con particolare riferimento all'attuazione delle indicazioni contenute nei seguenti documenti di riferimento:

- Legge 71/2017 sul cyberbullismo;
- Prassi di Riferimento UNI / FIDAE n. 42/2018;
- Linee di Orientamento adottate nel 2021 dal Ministero dell'Istruzione per la prevenzione ed il contrasto del bullismo nelle scuole;
- Linee Guida adottate nel 2022 dall'Ufficio Scuola della Conferenza Episcopale Italiana per la protezione dei minori nelle scuole cattoliche da ogni forma di abuso.

2 Significato delle espressioni "bullismo e cyberbullismo"

Il presente Protocollo si basa sulle seguenti definizioni dei due termini contenute nella PdR:

bullismo: Aggressione o molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, a danno di una o più vittime, anche al fine di provocare in esse sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni e violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni, anche aventi per oggetto la razza, la lingua, la religione, l'orientamento sessuale, l'opinione politica, l'aspetto fisico o le condizioni personali e sociali della vittima .

Da tale definizione legislativa si evince che le componenti del bullismo sono:

- l'intenzionalità;
- la persistenza nel tempo;
- l'asimmetria della relazione fra il bullo e la vittima.

Il fenomeno si manifesta spesso in presenza di testimoni, di un gruppo reale o virtuale, piccolo o grande. È un'aggressività realizzata per acquisire potere e visibilità all'interno del

gruppo: il bullo individua una vittima più debole e si fa forte di questo squilibrio per affermarsi di fronte agli altri.

Nel bullismo gli attori sono ben definiti e sono rappresentati dal bullo, dai gregari, dalla vittima e dagli osservatori. Spesso le azioni prevaricatrici, si sviluppano tra persone della stessa scuola o della stessa compagnia, tra soggetti che si conoscono tra loro. Gli episodi, si verificano prevalentemente in classe, a scuola, nei gruppi sportivi o altri luoghi e avvengono in tempi precisi: nella pausa di ricreazione, nel tragitto da casa a scuola, negli spogliatoi del centro sportivo, ecc.

cyberbullismo: Forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo .

Nel cyberbullismo possono essere coinvolte persone di tutto il mondo anche non conosciute. Il materiale può essere diffuso in tutto il mondo e circolare in qualunque orario in rete, rimanendo sui siti anche a lungo. In tale fenomeno esiste un alto livello di disinibizione del cyberbullo: egli infatti attua delle cose che nella vita reale sarebbero più contenute, forse anche perché il suo potere è accresciuto dall'invisibilità e dal fatto che egli non può vedere concretamente gli effetti delle sue azioni .

3 Nomina del Referente Antibullismo

L'Istituto nomina attualmente, mediante lettera d'incarico firmata dal legale rappresentante o suo procuratore, un Referente Antibullismo per ciascun ciclo scolastico.

Il Referente dev'essere un docente della scuola, con almeno tre anni di anzianità di servizio presso l'Istituto ed assolve ai seguenti compiti, come indicato nelle Linee Nazionali di Orientamento:

- collabora con gli insegnanti della scuola per tutte le questioni relative al bullismo;
- propone corsi di formazione al Collegio dei docenti;
- coadiuva Gestore e Coordinatore Didattico nella redazione dei piani di vigilanza in tutti gli ambienti scolastici;
- monitora i casi di bullismo e cyberbullismo;
- coordina i Team Antibullismo e per l'Emergenza;

- mantiene i rapporti con le figure esterne e del territorio coinvolte nelle strategie antibullismo della scuola (psicologi, forze dell'ordine, assistenti sociali, pedagogisti, ecc.).

4 Nomina della Commissione Antibullismo

L'Istituto nomina annualmente una Commissione Antibullismo con compiti di proposta e di supervisione delle strategie antibullismo adottate dalla scuola, senza compiti di carattere operativo né competenza ad intervenire per i singoli casi segnalati o accertati di bullismo.

La Commissione è formata da Gestore o suo procuratore, Coordinatore Didattico, Referente Antibullismo, eventuali altri docenti a supporto del Referente e rappresentanti dei genitori.

La Commissione si riunisce di regola tre volte l'anno:

- ad inizio anno per la condivisione delle proposte da sottoporre ai competenti organi della scuola, soprattutto per le attività di prevenzione primaria;
- a metà anno scolastico per una verifica intermedia della situazione complessiva della scuola rispetto alla prevenzione ed al contrasto del bullismo;
- a fine anno scolastico per la relazione di fine anno da parte del Referente sull'efficacia delle misure adottate, anche rispetto ai risultati delle attività di monitoraggio coordinate dal Referente.

5 Riunione del team dell'emergenza

Ogni volta che viene segnalato o accertato un caso grave di bullismo, il Referente Antibullismo, previa autorizzazione del Gestore, convoca la riunione di un team multidisciplinare formato da: Gestore o suo procuratore, Coordinatore Didattico, Referente Antibullismo, un esperto esterno in area legale ed un esperto (interno o esterno) in area psicologica.

Alle riunioni del team dell'emergenza il Referente Antibullismo può invitare a partecipare altri docenti o specialisti della scuola o altre figure esterne, in base all'oggetto della segnalazione.

Il team per l'emergenza adotta le decisioni rispetto ai casi di bullismo sottoposti alla sua attenzione.

In particolare, nella gestione dei casi, il team dell'emergenza segue il percorso indicato nei paragrafi successivi.

6 Procedura per le segnalazioni di casi di bullismo e cyberbullismo

1. L'Istituto individua nel Referente Antibullismo il destinatario delle segnalazioni dell'utenza scolastica in materia di bullismo e cyberbullismo, effettuate sia dagli alunni che dai loro familiari.
2. Se l'alunno o il familiare effettua la segnalazione, in forma scritta o verbale, ad un altro addetto della scuola, oppure costui lo riscontra personalmente nell'esercizio delle proprie mansioni, ha il dovere di informarne immediatamente il Referente Antibullismo.
3. La segnalazione può riguardare sia un episodio relativo a se stessi ed al proprio figlio, che relativo ad altri alunni della scuola di cui il segnalante sia venuto in qualunque modo a conoscenza.
4. La segnalazione può essere anonima, nominativa o confidenziale. In quest'ultimo caso, l'addetto che effettua la segnalazione deve espressamente indicare al Referente Antibullismo che si rivolge al medesimo in via confidenziale, sicché il Referente non potrà divulgare a nessun addetto dell'Istituto o altro utente della scuola il nominativo dell'autore della segnalazione, né altro elemento idoneo ad identificarlo.
5. Se la segnalazione è nominativa, il Referente Antibullismo è tenuto a fornire al segnalante un riscontro sull'effettivo ricevimento della segnalazione, nonché una successiva informazione sull'avvenuta verifica di quanto segnalato.
6. L'Istituto prevede come canale dedicato al ricevimento delle segnalazioni in materia di bullismo e cyberbullismo un indirizzo mail riservato al Referente Antibullismo pubblicato sul sito della scuola.
7. Una volta ricevuta la segnalazione, il Referente Antibullismo formula un primo giudizio di ricevibilità, escludendo sia le segnalazioni che non si riferiscono al bullismo, sia quelle che sono prive degli elementi necessari per avviare un approfondimento interno, ad esempio perché eccessivamente generiche.
8. Il Referente ha cura di fornire evidenza scritta delle valutazioni effettuate quando riceve una segnalazione.
9. Il Referente Antibullismo, se reputa la segnalazione non ricevibile, procede all'archiviazione della segnalazione, informandone il segnalante.
10. Allo stesso modo contatta il segnalante - se noto - se ritiene la segnalazione eccessivamente generica, al fine di chiedere di fornire elementi utili all'indagine. Procede poi all'archiviazione della segnalazione nel caso in cui non siano forniti elementi ulteriori o siano comunque forniti elementi ritenuti insufficienti.
11. Nel caso, invece, in cui il Referente Antibullismo ritenga il caso grave, convoca il team dell'emergenza che procede come indicato al successivo paragrafo.

7 Riunioni del team dell'emergenza

Il team dell'emergenza adotta le decisioni relative ai casi gravi, attraverso i seguenti passaggi, adeguatamente documentati a cura del Referente Antibullismo nei verbali di riunione:

1. raccolta della segnalazione e presa in carico del caso;
2. approfondimento della situazione per definire il fenomeno;
3. gestione del caso con scelta dell'intervento o degli interventi più adeguati da attuare (individuale, educativo con il gruppo classe, di mantenimento e ripristino della relazione, intensivo e a lungo termine, di coinvolgimento delle famiglie);
4. monitoraggio della situazione e dell'efficacia degli interventi, fino alla chiusura ed archiviazione del caso.

8 Specifiche disposizioni antibullismo

Il Referente Antibullismo, con il supporto della Commissione Antibullismo e promuovendo il coinvolgimento attivo degli studenti, promuove l'inserimento nei regolamenti scolastici di specifiche disposizioni di contrasto ad ogni forma di bullismo e cyberbullismo, sottoponendo poi l'approvazione ai competenti organi scolastici.

Il Referente Antibullismo promuove poi la formazione di alunni e genitori sul contenuto e la corretta interpretazione del regolamento.

Il Referente Antibullismo dev'essere informato per ogni caso di violazione delle disposizioni antibullismo contenute nei regolamenti scolastici per gli interventi di propria competenza, compresa l'eventuale convocazione del team dell'emergenza,

9 Formazione di tutte le componenti scolastiche

Il Referente Antibullismo, nell'ambito delle azioni di prevenzione primaria proposte dalle Linee di Orientamento, ha il compito di coordinare la formazione e l'aggiornamento periodico di tutte le componenti scolastiche sui temi connessi al bullismo, anche raccogliendo le proposte formulate dalla Commissione Antibullismo.

10 Monitoraggio specifico a cura del Referente Antibullismo

Il Referente Antibullismo, secondo le indicazioni ricevute da Gestore e Coordinatore Didattico e con il supporto anche di altri docenti o esperti della scuola, a partire da quelli presenti nella Commissione Antibullismo, coordina e documenta le attività periodiche di monitoraggio, che consistono di regola in:

somministrazione e analisi di questionari informativi e di valutazione da parte di alunni;

incontri con i docenti della scuola diretti ad approfondire la situazione specifica delle varie classi;

colloqui individuali o di gruppo con alunni e genitori, anche in relazione ad eventuali casi o gruppi a rischio, come indicato dalle Linee di Orientamento rispetto alle forme di prevenzione secondaria.